

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PESENTI**

INDICE			PAG.
Sui lavori della Commissione:	PAG.		
PRESIDENTE	20, 27	stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (78)	21
CASTELLI AVOLIO	20, 27	PRESIDENTE	21, 22
DE' PALMA	20	TURNATURI, <i>Relatore</i>	21, 22
PONTI	20	CASTELLI AVOLIO	21
LACONI	20		
CORBINO	20	Disegno di legge (Discussione):	
DE MARTINO FRANCESCO	27	Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa (82)	22
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE	22, 25
Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), della indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi (76)	21	TURNATURI, <i>Relatore</i>	22, 23, 24, 25
PRESIDENTE	21	CAVALLARI	23, 24
VICENTINI, <i>Relatore</i>	21	CORBINO	23
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		LACONI	24
Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77)	21	CASTELLI AVOLIO	24
PRESIDENTE	21	SCOCA	25
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		DE MARTINO CARMINE	25
Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 della efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, concernente aumento a lire 30 milioni del limite		Disegno di legge (Discussione):	
		Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette (83)	25
		PRESIDENTE	25, 26
		VICENTINI, <i>Relatore</i>	25
		CASTELLI AVOLIO	26

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza (88) . . .	26
PRESIDENTE	26
DE MASTINO CARMINE, <i>Relatore</i>	26
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	28

La seduta comincia alle 10,20.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Beltrame, Castelli Avolio, Cavallari, Chieffi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Farini, Ferreri, Ghislandi, Laconi, Magnani, Martinelli, Menotti, Minella Angiola, Nitti, Pecoraro, Pesi, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mussini e Tosi.

Sui lavori della Commissione.

CASTELLI AVOLIO. Poiché il martedì mattina difficilmente tutti i colleghi sono di ritorno a Roma, ritengo che sarebbe opportuno tenere le nostre riunioni il mercoledì e il venerdì mattina, e che la Presidenza della Commissione potrebbe chiedere alla Presidenza della Camera questa regolamentazione delle nostre riunioni.

Questa mattina, poi, contemporaneamente alla nostra, sono convocate altre Commissioni nelle quali dovrebbero intervenire i rappresentanti della Commissione finanze e tesoro. Questo intervento, particolarmente interessante per l'adempimento dei delicati compiti che ci sono affidati, non è quindi possibile, onde noi non siamo in grado di seguire i lavori delle altre Commissioni.

DE PALMA. Penso che i componenti della nostra Commissione dovrebbero essere avvertiti con qualche giorno di anticipo delle riunioni in cui la nostra presenza è necessaria.

PONTI. Mi pare che le Commissioni nelle quali è opportuna la nostra presenza non dovrebbero essere convocate senza che fosse sentita anche la Segreteria della nostra.

PRESIDENTE. Sento il dovere di annunciare che il Vicepresidente della Commissione, onorevole Petrilli, è assente per un grave lutto che l'ha colpito, la morte della sorella, e credo di interpretare il sentimento unanime inviandogli le condoglianze a nome di tutta la Commissione (*Approvazioni*).

Dovremo ora pronunciarci sulla proposta dell'onorevole Castelli Avolio di pregare la Presidenza della Camera di fissare le nostre riunioni al mercoledì e al venerdì e di evitare che siano convocate alla stessa ora la nostra Commissione ed altre che richiedano il nostro intervento.

LACONI. La questione è piuttosto complessa e non può essere risolta se non attraverso una pianificazione dei nostri lavori. Ognuno di noi fa parte della Commissione finanze e tesoro e di almeno altre due. È evidente, quindi, che, per evitare del disordine, dobbiamo regolare i lavori in modo che sia salvo il diritto di ciascuno di noi di partecipare ad ognuna delle Commissioni di cui fa parte. Solo se si ha la possibilità materiale di compiere il proprio dovere, si può indicare pubblicamente alla Camera il nome di chi vi manca.

Credo perciò che si dovrebbe compilare un calendario settimanale, pubblicato il sabato, dal quale risultasse il giorno e l'ora di convocazione di ciascuna Commissione. Non so però se sarà possibile compiere tutto il lavoro cominciando le sedute di Commissione il mercoledì; credo anzi che tre giorni alla settimana non saranno sufficienti e ne occorreranno almeno quattro. Comunque, su questo deciderà la Presidenza della Camera; ma importante è che si formuli questo calendario settimanale, in modo che ognuno possa distribuire giudiziosamente il proprio tempo.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa riferire al Presidente della Camera questa proposta concreta dell'onorevole Laconi, nonché il voto che possibilmente non si tenga seduta di Commissioni in sede legislativa il martedì mattina.

CORBINO. In ogni caso a me pare fondamentale che la riunione della Commissione finanze e tesoro in sede legislativa non coincida mai con le riunioni delle altre. Quindi il martedì la nostra Commissione non dovrebbe mai riunirsi in sede legislativa, in modo che ciascuno di noi possa partecipare ad una delle altre Commissioni di cui fa parte.

PRESIDENTE. Mi farò interprete di questi desideri presso la Presidenza della Camera.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

LACONI. Vorrei che dalla nostra Commissione fosse rivolta alla Presidenza della Camera la richiesta che ai deputati siano distribuiti i resoconti delle sedute del Senato. Dato che la materia legislativa è comune, è necessario che i deputati conoscano le discussioni svoltesi nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Credo che anche questa proposta interpreti il desiderio di tutti.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamenti consumi. (76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi.

VICENTINI, *Relatore*. Questo disegno di legge era già stato sottoposto all'esame della Commissione, ed in quell'occasione erano state sollevate delle eccezioni dal punto di vista giuridico, in quanto si trattava di una proroga e quindi si riteneva necessaria anche la ratifica.

Il nostro Presidente si era riservato di porre il quesito all'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro. Il Capo di Gabinetto del Ministero stesso ha avvertito che sarà inviata al Presidente della Camera una lettera con la quale si comunicherà che il disegno di legge sarà opportunamente modificato.

Propongo quindi di rinviare la discussione (*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (77).

PRESIDENTE. Il secondo disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (77).

Poichè non è presente il relatore, onorevole Tosi, propongo di rinviarne la discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 della efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, concernente aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 della efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, concernente aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1928, n. 2440. (78).

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Questo disegno di legge, per il quale ho preparato la relazione, involge la stessa questione di principio sollevata in sede di discussione del disegno di legge n. 76, di cui è relatore l'onorevole Vicentini. Proporrei, quindi, di rinviarne la discussione, in quanto occorrerebbe prima ratificare un decreto legislativo già scaduto e poi dare nuova efficacia a questo provvedimento.

CASTELLI AVOLIO. Ci troviamo di fronte a tre questioni: la prima riguarda la proroga dell'efficacia di un decreto legislativo già scaduto; la seconda si riferisce alla ratifica e la terza investe i poteri della Commissione: se, cioè, l'accordare la ratifica sia compito della Commissione in sede legislativa, oppure della Assemblea plenaria che ha dato la delega.

PRESIDENTE. Se non erro, il Governo ha già riconosciuto giusta la tesi della Commissione, in quanto ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge, e quindi ha riconosciuto che la Commissione non può decidere circa la proroga.

TURNATURI, *Relatore*. Bisognerebbe però invitare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a regularsi nello stesso modo del Ministero del tesoro per quanto riguarda il disegno di legge n. 76: « Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948,

n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi».

PRESIDENTE. Credo che sarebbe opportuno far presente al Governo la giusta osservazione dell'onorevole Castelli Avolio, che si riferisce al termine già scaduto.

TURNATURI, *Relatore*. La questione era già stata sollevata nella precedente seduta, e si era dato mandato al Presidente della Commissione di conferire in proposito col Presidente della Camera.

Propongo quindi di rinviare questa discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa. (82).

PRESIDENTE. Passiamo al quarto disegno di legge all'ordine del giorno: «Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa».

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato trasmesso dal Senato della Repubblica dopo che su di esso si era pronunciata favorevolmente, nella seduta del 4 agosto scorso, la sua V Commissione finanze e tesoro in sede legislativa.

Trattasi della deroga alla disposizione dell'articolo 56 del regio decreto 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. È opportuno ricordare che il limite normale della gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati, stabilito nel massimo di lire 250 mila, fu decuplicato con decreto legislativo luogotenenziale n. 712 del 26 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 dello stesso anno ed elevato pertanto a lire 2 milioni e 500 mila.

A titolo di eccezione alla norma generale, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1084, la aperture di credito per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono state autorizzate sino all'importo di lire 30 milioni.

In atto l'ufficio assegni civili coloniali del Ministero dell'Africa italiana provvede a liquidare le competenze arretrate ai propri impiegati di ruolo e non di ruolo, che sono rimpatriati o rimpatriano dai territori coloniali perchè prigionieri di guerra, internati, evacuati civili o soggetti alle Nazioni Unite.

Trattandosi di aliquote numerose di impiegati, che hanno maturato assegni arretrati sino a sei anni, la misura dei quali negli ultimi anni è stata gradualmente aumentata, e tenuto conto della laboriosa istruttoria da esperire per ognuno di essi allo scopo di accertare quanto agli stessi è dovuto, la loro liquidazione non può essere effettuata in unica soluzione con mandato diretto, perchè tale procedura importerebbe tempo non breve per liquidare quelli che avrebbero la sfortuna di capitare per ultimi.

Per tale ragione sino ad ora il soddisfacimento di tali crediti è stato effettuato gradualmente a mezzo di acconti corrisposti tramite il deposito misto speciale di Napoli e del consegnatario-cassiere del Ministero dell'Africa, riservandosi poi l'Amministrazione di effettuare il pagamento a mezzo di mandati diretti in sede di liquidazione definitiva al termine dell'istruttoria.

Tuttavia, se l'Amministrazione dovesse attenersi a tale criterio, ne deriverebbe un intralcio enorme nell'espletamento delle suddette pratiche, specie nei riguardi del pagamento delle competenze spettanti al personale di ruolo, perchè si sarebbe costretti a disporre quotidianamente aperture di credito di lire 2.500.000 aggravando il lavoro degli organi dell'Amministrazione e di quelli di controllo.

Ad ovviare tale inconveniente ed allo scopo di snellire il predetto servizio, si chiede che sia concesso al Ministero suddetto di disporre, in analogia alla norma di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1084, aperture di credito a favore dei funzionari delegati in misura superiore a quella generale e sino all'importo di lire 30.000.000, per provvedere al pagamento delle retribuzioni arretrate spettanti al personale civile di ruolo e non di ruolo della Amministrazione rientrato dalla prigionia, dall'internamento o dai territori coloniali soggetti attualmente alle Nazioni Unite.

La disposizione invocata, oltre essere suggerita dalle ragioni sopra esposte, mira ad eliminare una sperequazione che altrimenti verrebbe a crearsi fra personale di ruolo e personale non di ruolo, suscitando disagio e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

perturbamento fra elementi bisognosi di aiuto e di assistenza dopo lunghi anni di forzata assenza dalla Patria.

Si tratta di categorie di impiegati che hanno perduto ogni bene in Africa e che, all'atto del rimpatrio, debbono sopperire ai bisogni immediati della vita e superare le non lievi difficoltà di rifarsi un focolare.

Da notizie fornite si può dedurre che i funzionari dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, attualmente ancora residenti nelle Colonie, sono 1625, di cui 625 in Tripolitania, 690 in Eritrea, 310 in Somalia. I funzionari dell'Africa italiana che sono in colonia vengono pagati dal Governo alleato in valuta locale, sempre quando siano stati tratti in servizio. Quando rientreranno in Italia l'Amministrazione dell'Africa italiana farà il conguaglio fra le competenze che avranno ricevute in Colonia e gli stipendi loro spettanti.

Raccomando pertanto alla vostra approvazione l'articolo unico del disegno di legge nel testo ministeriale, già approvato in sede deliberante dalla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.

CAVALLARI. Vorrei rivolgere al relatore una domanda, alla quale può darsi che egli abbia dato una risposta che io non sia riuscito ad afferrare.

Si parla di un limite massimo di 30 milioni, cifra sulla quale penso dovremmo pronunciarci pro o contro. Per avere un'idea concreta dell'entità di questa cifra, credo che sarebbe opportuno conoscere non solo il numero dei funzionari che verranno ad essere beneficiati, ma anche quanto spetterà ad ognuno di essi. I 30 milioni possono rappresentare una somma sufficiente, se il numero delle persone è esiguo; che se, invece, il numero è elevato, la somma può essere esigua e tale da richiedere un aumento. Mi sembra necessario saperlo, tanto più che, se si è sentito il desiderio di corrispondere un acconto in attesa di provvedere al saldo, evidentemente si ritiene che questo saldo debba giungere in un tempo lontano. Perciò la domanda è questa: quanto potrà spettare a ciascuno dei funzionari?

TURNATURI, *Relatore*. Questo pagamento di competenze riguarda il personale già rimpatriato, cioè i funzionari che si trovano qui e che aspettano di ottenere la liquidazione in acconto. La sua preoccupazione non è fondata, in quanto la legge sulla contabilità dello Stato consente all'Amministrazione la facoltà di concedere degli acconti

all'atto del rimpatrio, ma non ammette il saldo definitivo se non mediante il pagamento diretto. Quindi, il pagamento indiretto non si può fare per l'estinzione totale del debito.

Questo provvedimento tende a dare all'Amministrazione una certa disponibilità di fondi con pagamento per delega, per consentire una sollecita corresponsione degli acconti agli aventi diritto. La liquidazione definitiva viene rimandata ad altra sede.

L'onorevole Cavallari si preoccupa dell'ammontare dell'anticipazione, in quanto ciò potrebbe ritardare il pagamento del conguaglio: questa preoccupazione non ha ragione d'essere.

CAVALLARI. Non ci siamo compresi. Poiché si sente la necessità di emanare un provvedimento che preveda la corresponsione di un acconto sulla liquidazione definitiva, ciò mi induce a ritenere che questa debba avvenire in un periodo assai diluito nel tempo; talché noi dobbiamo essere preoccupati di mettere gli interessati in condizioni di poter affrontare i problemi più impellenti della vita. Ora, per vedere se questo provvedimento permetta di raggiungere questo scopo in attesa della liquidazione definitiva, chiedo di conoscere il numero dei funzionari interessati e l'ammontare di quanto dovuto a ciascuno di essi, per verificare se la somma di 30 milioni sia adeguata. Non parlo di liquidazione definitiva.

CORBINO. Le preoccupazioni, fondatissime, dell'onorevole Cavallari si devono considerare assorbite dal fatto stesso della richiesta dell'Amministrazione per l'ammontare di 30 milioni. Evidentemente, vi sono delle norme che regolano il pagamento degli acconti; v'è un certo numero di funzionari che hanno diritto all'acconto; in base a ciò l'Amministrazione ha ritenuto sufficiente la somma di 30 milioni. Possiamo avere la curiosità di sapere quanto toccherà a ciascuno; ma dal punto di vista concreto converrebbe intanto approvare il provvedimento perché, finché non sia approvato, gli interessati non potranno incassare nulla, non avendo l'Amministrazione modo di pagare. Potrà accadere che i fondi siano esuberanti, e allora ci sarà un residuo che verrà utilizzato per il pagamento dei saldi; oppure essi potranno essere insufficienti, e allora l'Amministrazione potrà domandare altre somme, dimostrando però perché non siano bastate quelle di cui poteva disporre.

Nell'esame di questi piccoli provvedimenti, dobbiamo tener conto di una situazione di carattere generale, che non vale solo per que-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

sto caso, ma per tanti altri che verranno dinnanzi a noi. Dobbiamo pensare che la nostra amministrazione era abituata fino ad ora a compilare schemi di disegni di legge che venivano presentati al Consiglio dei Ministri, e dopo tre giorni diventavano leggi con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ora l'Amministrazione non si è ancora aggiornata alla relativa lentezza con cui gli organi parlamentari approvano i provvedimenti sottoposti al loro esame. In attesa di questo aggiornamento, cerchiamo di esercitare il massimo controllo possibile, ma, nell'interesse delle categorie che sono danneggiate dalle lungaggini burocratiche, cerchiamo per conto nostro di favorire le categorie stesse nei limiti entro cui il nostro controllo non venga ad essere assolutamente menomato.

Vorrei perciò fare una proposta conciliativa sulla questione prospettata: approviamo il disegno di legge; ma preghiamo nello stesso tempo l'onorevole relatore di assumere ugualmente le informazioni che chiede, l'onorevole Cavallari, e di comunicarle poi, a titolo privato, anche perché in altra sede noi potremmo eventualmente prendere l'iniziativa di una integrazione del provvedimento.

TURNATURI, *Relatore*. Le norme sulla contabilità generale dello Stato prevedono la possibilità di concedere aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di spese, e fino ad un certo ammontare. Si tratterebbe di facilitare all'Amministrazione questo compito dando al funzionario delegato, preposto a questo servizio, la possibilità di ottenere un'apertura di credito fino a 30 milioni, per non ricorrere spesso a prelevamenti. Questo è il fine dell'Amministrazione. Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Cavallari, faccio presente che l'Amministrazione dell'Africa fino a due mesi fa ha provveduto al pagamento di queste competenze servendosi di una facoltà, che le era stata concessa, di emettere ordini di accreditamento fino a 30 milioni. Quindi, il problema sollevato dall'onorevole Cavallari non sussiste, e ritengo eccessiva la sua preoccupazione.

LACONI. Sono sensibile alle ragioni di urgenza esposte dall'onorevole Corbino. Tuttavia mi pare che l'intervento dell'onorevole Cavallari ponga una esigenza generale, che deve essere soddisfatta dal Governo e non dall'onorevole relatore. Tutte le volte che si presenta un disegno di legge in cui si prevedono stanziamenti, è bene si esponano delle ragioni non solo generiche, ma specifiche.

TURNATURI, *Relatore*. Non si tratta di uno stanziamento di fondi. Lo stanziamento è nel capitolo apposito del Ministero dell'Africa.

LACONI. Tuttavia, la questione non muta. Finora vi è stato un equivoco fra la domanda dell'onorevole Cavallari e quanto ha detto l'onorevole relatore. Qui si indica una cifra di 30 milioni. L'onorevole Cavallari desidera conoscere gli elementi da cui l'Amministrazione è partita per fissare questa cifra; e la sua richiesta mi sembra giusta in questo come in ogni altro caso: perché si stabilisce una certa cifra? L'onorevole Cavallari domanda di conoscere il numero delle persone aventi diritto agli accenti, in modo da stabilire se questa cifra sia o no proporzionata alle necessità.

Questa esigenza ricorre sempre, e sarebbe opportuno far presente al Governo che, tutte le volte che un disegno di legge stabilisce una determinata somma, si facciano conoscere alla Commissione finanze e tesoro le ragioni che hanno determinato lo stanziamento in quella misura.

CASTELLI AVOLIO. Il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che per i servizi di tesoreria si possono fare aperture di credito fino a 2 milioni e mezzo. Si tratta di una vecchia disposizione, nella quale la cifra fu determinata quando la lira aveva un certo valore. Ora, si tratta semplicemente di stabilire che per questi servizi la delegazione si può fare fino all'ammontare di 30 milioni. Quindi, ci troviamo di fronte ad una disposizione di carattere formale, avente per scopo di regolare un servizio amministrativo. Perciò noi dobbiamo solo discutere se la cifra di 30 milioni sia congrua o meno.

Per quanto riguarda le giustissime osservazioni dell'onorevole Corbino sull'urgenza di approvare questo disegno di legge, concordo pienamente nell'idea che la questione possa essere decisa oggi. Ripeto, si tratta di una questione di carattere formale.

CAVALLARI. Sono d'accordo con l'onorevole Corbino che sia opportuno approvare senza indugio questo disegno di legge; ma ho voluto rilevare, come d'altronde ha anche fatto l'onorevole Laconi, che si tratta di una questione di carattere generale; si tratta, cioè, di mettere la Commissione finanze e tesoro in condizioni di sapere se può approvare o non approvare il disegno di legge. Quando la Commissione finanze e tesoro è chiamata a discutere un disegno di legge, è necessario

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

che le siano forniti tutti i dati necessari per poter approvare a ragion veduta.

Mi riferisco, anche, ad un intervento che è stato fatto in Assemblea plenaria, dove si lamentò che la Commissione finanze e tesoro non abbia la possibilità di documentarsi in modo conveniente, attraverso uffici sufficienti, per esplicitare il suo compito.

SCOCA. In via generale, potremo essere d'accordo con gli onorevoli Laconi e Cavalari; ma, ripeto, in via generale. Nel caso particolare, mi sembra che i loro rilievi non abbiano ragion d'essere, poiché non si tratta qui, come risulta dalla relazione dell'onorevole Turnaturi, di una impostazione di bilancio, ma soltanto di una modificazione di una norma della contabilità generale dello Stato, in relazione alla svalutazione della moneta. Si tratta, infine, di prorogare una norma che già vige. Poiché la svalutazione persiste, non vedo la ragione perché si debba continuare a discutere su questo provvedimento.

DE MARTINO CARMINE. Sono d'accordo con gli onorevoli Cavallari e Laconi, sull'osservazione che, quando si tratta di stanziamento di una somma, sia opportuno indicare gli elementi che la determinano. Solo così la Commissione finanze e tesoro può dare un giudizio su un'impostazione di cifre.

TURNATURI, *Relatore*. Ripeto, questa è una questione di carattere generale; ma qui non vi è stanziamento di somme.

Forse la mia relazione non è stata bene compresa. Si tratta di una proroga; cioè, di dare all'Amministrazione la possibilità di valersi in concreto di una facoltà che già le competeva, elevando a 30 milioni il limite delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge:

« Fino al 30 giugno 1949, per il pagamento degli acconti sulle competenze arretrate spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana rimpatriato dall'Africa, può essere provveduto mediante la emissione di ordini di accreditamento fino al limite massimo di lire 30 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di provvedere con mandato diretto al pagamento del saldo in sede di liquidazione definitiva di tali competenze.

Gli acconti di cui al comma precedente non potranno superare i due terzi del presente credito per competenze arretrate spettanti al personale sopra indicato ».

Poiché nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, per il pagamento dell'integrazione del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle Imposte dirette. (83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle Imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato, in sede legislativa) ».

Invito il Relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame, è sostanziato dalla richiesta di una nuova deroga all'articolo 56 della Contabilità generale dello Stato, il quale, secondo recente modificazione, pone per le aperture di credito a favore di funzionari delegati per ciascun capitolo di spesa, il limite massimo di 5 milioni. La richiesta è motivata dal fine di accelerare il pagamento, quando non è possibile farlo con mandati diretti. Il limite della emissione degli ordini di accreditamento per il pagamento degli aggi dovuti agli esattori (vi è al riguardo il precedente legislativo del decreto 23 agosto 1946 n. 155, col quale si elevò a lire 10 milioni l'importo relativo alla emissione degli ordini di accreditamento concernenti i pagamenti degli aggi di distributori secondari dei valori di bollo) col presente decreto verrebbe portato a trenta milioni. La motivazione di questa deroga sta negli aumenti che sono stati apportati ai diritti di aggio degli esattori con i decreti 19 ottobre 1944 n. 351 e 18 giugno 1945 n. 424. La perequazione degli aggi agli esattori con il primo decreto è stata stabilita in questo modo: a tutti gli esattori che nel 1944 non avevano realizzato un aggio corrispondente al 175 per cento dell'aggio riscosso sui ruoli del 1943 veniva accordato un aumento, aumento che poi è stato così ulteriormente precisato: aumento del 290 per cento, sempre sulla base del 1943,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

per quelli che avevano un carico dei ruoli superiore ai 5 milioni, e invece, del 310 per cento del ruolo 1943 per coloro che avevano un carico inferiore ai 5 milioni di lire. Quindi, data la necessità che l'aggio agli esattori venga corrisposto con la dovuta regolarità, in modo che non ci sia un ritardo, e nell'interesse del servizio degli incassi delle imposte, è necessario, ed io raccomando, che la Commissione approvi anche questo disegno di legge, che eleva da 10 a 30 milioni il limite consentito dalla deroga all'articolo 56.

CASTELLI AVOLIO. Affinché non si ricada in altro equivoco, faccio presente che ci troviamo sempre di fronte all'articolo 56 della legge sulla contabilità di Stato. L'articolo 56 dice che: « possono essere autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di Tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui: primo, secondo, ecc... »

« Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9; l'apertura di crediti può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'Amministrazione centrale, risulti incompatibile con la necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al n. 10 (ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati) l'importo dell'apertura di credito, per ciascun capitolo non può superare le lire 250.000 ».

Le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato rimontano al 1923. Ma col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, la somma suddetta è stata portata a 5 milioni. Ora, questo limite di 5 milioni in casi analoghi è già stato aumentato a 30 milioni. Concordo, quindi, pienamente con le conclusioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire 30.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti ».

Poiché nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del seguente disegno di legge: Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza. (88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza ».

Il Relatore, onorevole De Martino Carmine, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 1° settembre 1947, fu scissa in due Direzioni generali. Non si pensò allora — ma successivamente se ne è ravvisata la necessità — di assegnare a ciascuna Direzione generale anche un economo-cassiere. Donde il provvedimento, che è stato già sottoposto all'esame del Senato e che viene a noi con qualche modificazione. A mio avviso il testo così modificato potrebbe essere senz'altro accettato.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

Nel primo si stabilisce, appunto, che presso ciascuna Direzione generale vi sia un consegnatario-cassiere. Il disegno di legge ministeriale stabilisce la qualifica di economo-cassiere, mentre il Senato dice consegnatario-cassiere: io credo che la modificazione sia giusta.

All'articolo 2 si stabiliscono le funzioni e in quale categoria di personale debba essere scelto questo funzionario. All'articolo 3 si stabilisce poi che l'incarico viene conferito per il periodo di tre anni con determinazione dei rispettivi Direttori generali, dai quali detti consegnatari-cassieri direttamente dipendono.

Penso che la Commissione possa approvare questo disegno di legge nel testo quale risulta dopo le modificazioni apportatevi dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della

Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.

Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

(È approvato).

ART. 2.

Le funzioni di consegnatario-cassiere per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al IX delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Gli incarichi per le funzioni di consegnatario-cassiere di cui all'articolo precedente vengono conferiti, per un periodo di tre anni, con determinazione dei rispettivi Direttori generali, dai quali i consegnatari-cassieri, per tutto quanto riguarda le funzioni stesse, direttamente dipendono.

Tali determinazioni devono essere sottoposte al visto della Corte dei conti.

Al conferimento degli incarichi di cui innanzi viene provveduto previo assenso della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro se si tratti di funzionari della carriera amministrativa o d'ordine del Ministero stesso e previo assenso della Ragioneria generale dello Stato se si tratti di funzionari delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale stessa.

I Direttori generali designano rispettivamente un direttore capo divisione che eserciti la vigilanza sui consegnatari-cassieri ai sensi del regolamento citato nel precedente articolo 1. La vigilanza contabile e le verifiche di Cassa sono affidate alla competente Ragioneria centrale.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. In relazione al rinvio di ogni decisione sui due disegni di legge di cui erano relatori gli onorevoli Vicentini e Turnaturi, l'onorevole Castelli Avolio intende proporre alla Commissione un ordine del giorno in cui si indicano i motivi per i quali questa ha ritenuto di sospendere ogni decisione sui disegni stessi.

CASTELLI AVOLIO. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione, finanza e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 78, avente per oggetto l'ulteriore proroga al 30 giugno 1949 dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, ritiene opportuno rinviarne la discussione in attesa che la Presidenza della Camera prenda le sue determinazioni in ordine ai compiti e ai poteri delle Commissioni in sede legislativa per la ratifica e la proroga dei provvedimenti legislativi emanati prima dell'8 maggio 1948 ».

DE MARTINO FRANCESCO. La forma in cui è redatto questo ordine del giorno non mi sembra esatta. Non è che la Presidenza della Camera debba decidere, perché non ha questa facoltà: noi dobbiamo farle presenti le difficoltà che sono sorte e trovare, d'accordo con essa, una soluzione ai vari problemi che ci si sono presentati. Non vorrei che si rimettesse la decisione alla Presidenza della Camera.

CASTELLI AVOLIO. Siamo pienamente d'accordo su quanto l'onorevole De Martino afferma. Si tratta di trovare la parola adatta ed io ho creduto opportuno di parlare di « determinazioni » della Presidenza della Camera, proprio per indicare che non si tratta di decisioni. Noi informiamo la Presidenza e poi sarà la Camera a decidere. E questa deve decidere anche su un altro punto: se, in ordine alla ratifica, il potere di ratificare sia delle Commissioni in sede legislativa o, piuttosto, come io ritengo, dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno chiarire esattamente quanto viene richiesto alla Presidenza della Camera.

CASTELLI AVOLIO. La Commissione, in sede legislativa, esercita un potere delegato dalla Camera e pertanto, quando sorge un problema, deve essere il delegante a risolverlo, cioè la Camera. Perciò noi ci rivolgiamo alla Presidenza della Camera affinché

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1948

essa sottoponga il quesito all'organo competente. Potremmo dire: « provochi le determinazioni in ordine ai compiti, ecc. ».

E allora l'ordine del giorno che io propongo, può essere, in forma definitiva, del seguente tenore:

« La IV Commissione, finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, n. 78, avente per oggetto l'ulteriore proroga al 30 giugno 1949 della efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, ritiene opportuno rinviarne la discussione, in attesa che la Presidenza della Camera provochi le determinazioni in ordine ai compiti e ai poteri delle Commissioni in sede legislativa per la ratifica e la proroga dei provvedimenti legislativi emanati prima dell'8 maggio 1948 ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.
(È approvato).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Procediamo alle votazioni segrete dei seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa » (82).

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette » (183).

« Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza » (88).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa (82).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette (83).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza (88).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
